



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

SOTTOMISURA 16.4

**SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA ORIZZONTALE CHE VERTICALE,
PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI E
SOSTEGNO AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI A RAGGIO LOCALE CONNESSE ALLO
SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

INDICE

1.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.	DEFINIZIONI UTILI.....	5
3.	DESCRIZIONE E FINALITA' DELL' INTERVENTO	8
4.	BENEFICIARI	9
5.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA'	9
6.	DOTAZIONE FINANZIARIA	12
7.	ENTITÀ DELL'AUTO, MASSIMALI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO	12
8.	TEMATICHE OGGETTO DELL'INTERVENTO E FOCUS AREA	16
9.	SPESE AMMISSIBILI	16
9.1.	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	16
9.2.	COSTI AMMISSIBILI	19
9.2.1.	Spese del personale.....	19
9.2.2.	Missioni e trasferte.....	21
9.2.3.	Consulenze esterne e altri servizi	22
9.2.4.	Spese generali	23
9.2.5.	Costi di investimenti	23
9.3.	IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE	25
9.4.	PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E CRITERI DI IMPUTAZIONE	25
10.	SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	26
11.	CRITERI DI SELEZIONE	26
12.	PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	28
13.	PROCEDURE OPERATIVE.....	28
13.1	COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	28
13.2	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....	30
13.3	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E CONCESSIONE DELL'AUTO	34
13.4	PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	37
13.5	CORREZIONE ERRORI PALESI	43
13.6	VARIANTI.....	44
13.7	CAMBIO BENEFICIARIO.....	46
13.8	PROROGHE.....	47
14.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE	47
15.	RITIRO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, PAGAMENTO E ALTRE DICHIARAZIONI ..	48
16.	REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	48
17.	DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI	52
18.	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	53
19.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	53
20.	DISPOSIZIONI FINALI.....	54
21.	ALLEGATI.....	55



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

SCHEDA DI SINTESI

BENEFICIARI

Aggregazioni di almeno 3 soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione). L'aggregazione deve essere composta per almeno 2/3 da aziende agricole.

ATTIVITÀ FINANZIATE

1. azioni di cooperazione per la **creazione** e lo **sviluppo** delle **filieri corte e/o dei mercati locali**;
2. azioni di **promozione a raggio locale** connesse allo sviluppo delle **filieri corte e/o mercati locali**.

MODALITÀ E DURATA DEL FINANZIAMENTO

L'importo massimo di spesa ammessa è pari a € 250.000,00 con una intensità pari al 100% della spesa ammessa (ad eccezione dei casi specificati nel bando). La durata dell'intervento sovvenzionato non può essere superiore a 2 anni.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il presente bando ammontano a € 3.020.000,00

TEMPI DI ATTUAZIONE

Data di presentazione delle domande di sostegno: **dal 16 maggio 2018 al 20 settembre 2018**

Data di presentazione delle domande di pagamento: entro i 24 mesi successivi all'atto di concessione

RESPONSABILE DI MISURA

Manuela Marinelli – mmarinelli@regione.sardegna.it - 0706066343

REFERENTI DI MISURA

Loredana Melis – lmelis@regione.sardegna.it - 0706066223

Valentina Pinna – vapinna@regione.sardegna.it - 0706065871



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 norme per l'applicazione del Quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento delegato (UE) n. 669/2016 della Commissione che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017;
- Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;
- Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Decisione C(2016) n. 8506 dell'8.12.2016 che ha modificato il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia);
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Comunicazione COM(2012) 79 final del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";
- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 18 novembre 2015 e ss.mm.ii.;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4 lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" – articolo 4 "Esercizio dell'attività di vendita";
- Decreto MIPAAF 8 febbraio 2016, n. 3536 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Decreto MIPAAF 20 novembre 2007 "Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell' 11 febbraio 2016 e ss.mm.ii;
- D.G.R. n. 51/7 del 20 ottobre 2015 . Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. n 23/7 del 20.04.2016 “Programma di sviluppo rurale. Indirizzi attuativi” ;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante “Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione”;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181/330 del 7/7/2016. PSR2014/2020 – Delega ad Argea delle attività di ricezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591-134 del 6/4/2017 “Approvazione Disposizioni in materia di informazione e pubblicità e logo rappresentativo del Programma;
- “Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR” approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii;
- EIP AGRI Focus Group: Innovative Short Food Supply Chain Management. Final Report 30 novembre 2015;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n.1172/DecA/24 del 08.05.2018 che approva le direttive per l'attuazione del bando della Misura 16.4.

2. DEFINIZIONI UTILI

FILIERA CORTA. *“Una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”¹.*

La filiera corta è una filiera che non comporta più di un intermediario fra agricoltore e consumatore (art. 11 del Regolamento UE 807/2014).

Nella filiera corta gli agricoltori devono vendere direttamente i propri prodotti o affidarsi a un unico intermediario (che può essere costituito da un'impresa che trasforma il prodotto e lo vende al consumatore finale o da una impresa che commercializza i prodotti conferiti dagli agricoltori) per raggiungere il consumatore finale.

MERCATO LOCALE. Le attività di trasformazione e di vendita al consumatore finale dovranno avvenire entro un raggio di X KM dall'azienda da cui deriva il prodotto².

Ai fini del presente bando per mercato locale si intende l'area geografica dell'Isola di Sardegna e dei relativi arcipelaghi e isole minori, nell'ambito della quale devono avere luogo le attività di produzione, trasformazione/elaborazione e di vendita al consumatore finale.

INTERMEDIARIO. Soggetto economico tra produttore primario e consumatore che svolge attività commerciale, che acquista e vende il prodotto della filiera (non è quindi considerato un intermediario,

¹ Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020

² Scheda di Misura – Misura “Cooperazione”, CE (versione maggio 2014)



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

ad esempio, il frantoio che svolge il servizio di molitura per conto terzi, il laboratorio di imbottigliamento che svolge servizio per conto terzi, il trasportatore che trasporta il prodotto etc..).

“Un intermediario è un soggetto che acquista il prodotto dal contadino allo scopo di venderlo.

Un rivenditore sarebbe quindi un intermediario. Un trasformatore sarebbe anche un intermediario se ha acquistato il prodotto dal contadino e, quindi, ha perso il controllo di esso – ma non se l'agricoltore ha mantenuto il controllo del prodotto durante la lavorazione e ha deciso il prezzo di vendita in seguito (in tal caso il trasformatore sarebbe semplicemente il fornitore di un servizio per l'agricoltore)”³.

FILIERA AGROALIMENTARE. La filiera agroalimentare consiste nell'insieme di soggetti economici di natura diversa a vario titolo interessati nel perseguimento di un obiettivo comune che è il collocamento sul mercato del prodotto finale. Ai fini del presente bando possono essere beneficiari della sottomisura 16.4 le aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare quali gli operatori della trasformazione e commercializzazione.

FOCUS AREA – FA. Le priorità del PSR sono articolate in focus area che costituiscono obiettivi specifici su cui devono concentrarsi gli interventi finanziati all'interno dello sviluppo rurale.

La sottomisura 16.4 si colloca nella Priorità 3 nell'ambito della focus area 3A concorrendo a rispondere in primis alle debolezze strutturali dell'agricoltura sarda rafforzandone il potere contrattuale nell'ambito della catena del valore.

PROGETTO DI COOPERAZIONE (Allegato 1). E' allegato alla domanda di sostegno e deve contenere i seguenti elementi obbligatori: descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare, descrizione dei risultati attesi, lista dei soggetti partecipanti al progetto, tempistica di realizzazione del progetto.

AGGREGAZIONE. Gruppo di almeno 3 soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione), finalizzato alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

L'aggregazione può, quindi, non essere costituita al momento della presentazione della domanda, in tal caso si deve costituire entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento (intesa nel senso di domanda di anticipazione o stato di avanzamento lavori o domanda di saldo) in Associazione temporanea di scopo, Associazione temporanea di imprese o Rete Contratto.

L'aggregazione può essere già costituita in Associazione temporanea di scopo, Associazione temporanea di imprese o rete contratto al fine di partecipare alla Sottomisura; inoltre può essere già costituita in una delle seguenti forme associative previste dalle norme in vigore formalizzate giuridicamente (Consorzi, Società Cooperative, Organizzazioni di produttori e Rete soggetto) e in questo caso devono intraprendere un “nuovo” progetto comune finalizzato alla realizzazione e allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali.

³ Idem



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CAPOFILA. E' il referente dell'aggregazione e l'interlocutore di riferimento dell'Amministrazione Regionale in caso di ATI-ATS-Rete contratto. Esso presenta la domanda di sostegno e di pagamento (con relativi allegati).

Se l'aggregazione non è ancora costituita il capofila è uno dei componenti della costituenda aggregazione designato dagli altri partner tramite delega; tale indicazione risulta nella dichiarazione di impegno (sottoscritta da tutti i componenti dell'aggregazione) a costituirsi formalmente in ATI/ATS/Rete contratto entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento (intesa nel senso di domanda di anticipazione o stato di avanzamento lavori o domanda di saldo). In fase di domanda di pagamento, quando l'aggregazione è formalmente costituita, il Capofila deve essere dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza - che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata - e deve presentare la domanda di pagamento in nome e per conto degli altri soggetti, ricevere il contributo pubblico e, con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale con rappresentanza, trasferire quota parte di tale contributo agli altri partecipanti.

Se l'aggregazione è già costituita formalmente in ATI-ATS-Rete contratto al momento della presentazione della domanda di sostegno, il capofila è colui che ha ricevuto dagli altri partner il mandato collettivo speciale con rappresentanza.

PARTNER. Soggetto giuridico coinvolto nel progetto di cooperazione in caso di ATI-ATS-Rete contratto. Ogni singolo partner dell'aggregazione sostiene l'onere finanziario delle attività di propria competenza e/o usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto.

FORNITORE. Soggetto giuridico coinvolto nella proposta progettuale dal beneficiario quale fornitore di beni e/o servizi.

SOVVENZIONE GLOBALE. Qualora l'intervento comprenda operazioni ammissibili a finanziamento ai sensi di altre misure o sottomisure del programma, si applica l'importo massimo o l'aliquota del sostegno della misura/sottomisura in questione come indicato nell'Allegato II del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

COMMERCIALIZZAZIONE. La detenzione o l'esposizione di un prodotto allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo (ad esempio somministrare) detto prodotto.

INVESTIMENTI COLLETTIVI. Investimento materiale e/o immateriale realizzato congiuntamente da una pluralità di soggetti e destinato a un utilizzo comune, ivi compreso l'investimento collegato alla fusione di organizzazioni di produttori.

NUOVO PROGETTO. La sottomisura 16.4 può essere utilizzata per sostenere un'aggregazione già esistente di soggetti cooperanti che vogliono attuare insieme un nuovo progetto. Infatti la



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

cooperazione dovrebbe permettere che accadano delle cose nuove: non deve sostenere attività congiunte già in atto⁴.

3. DESCRIZIONE E FINALITA' DELL' INTERVENTO

La sottomisura promuove la cooperazione, sia orizzontale che verticale, tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agroalimentare, finalizzata alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, anche attraverso la loro promozione a raggio locale.

La Sottomisura intende contribuire al miglioramento della competitività aziendale e a rafforzare il ruolo degli agricoltori nella catena di approvvigionamento, tramite la cooperazione all'interno delle filiere e tra le stesse, facilitando l'accesso diretto ai mercati di riferimento, al fine di affrontare le problematiche dovute a stagionalità delle produzioni, ad una distribuzione inadeguata dei prodotti locali, alla mancata informazione del consumatore e alla scarsa diffusione di innovazioni aziendali.

La sottomisura si colloca nella Priorità 3 nell'ambito della Focus Area 3A concorrendo a rispondere in primis alle debolezze strutturali dell'agricoltura sarda rafforzandone il potere contrattuale nell'ambito della catena del valore.

La sottomisura si attua attraverso due tipologie di azioni principali:

1) azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali:

- a) attività finalizzate a favorire l'aggregazione, la programmazione, l'integrazione dell'offerta all'interno delle filiere;
- b) attività finalizzate ad avvicinare i produttori di base ai consumatori finali;
- c) attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi diretti, riducendo o eliminando gli intermediari a valle della filiera;
- d) attività finalizzate a realizzare sbocchi distributivi locali (ad esempio mense scolastiche, aziendali e delle PA, ristorazione locale, mercati cittadini, ecc.);
- e) attività finalizzate a razionalizzare, rafforzare o diversificare la fase di commercializzazione.

2) azioni di promozione delle filiere corte e/o dei mercati locali:

- a) attività di pubbliche relazioni, informazione e promozione dei sistemi di distribuzione a filiera corta e dei mercati locali atte a rafforzare il rapporto tra produttori e consumatori, attraverso la diffusione della conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole con attenzione ai temi della protezione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle proprietà qualitative

⁴ Scheda di Misura – Misura “Cooperazione”, CE (versione maggio 2014)



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

nutrizionali e organolettiche degli alimenti, le proprietà salutistiche, l'aspetto storico culturale e la stagionalità;

- b) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi di importanza locale.

Relativamente all'azione 2) si fa presente quanto segue:

- Le azioni di promozione delle filiere corte e/o dei mercati locali devono essere realizzate esclusivamente a **raggio locale**.
- La promozione deve essere parte di un progetto dichiaratamente di sviluppo di filiera corta e/o di mercato locale, pertanto i progetti che presentano solo azioni di promozione non sono ammissibili a finanziamento.
- Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta e/o il mercato locale complessivamente inteso, non un numero limitato di singoli prodotti, pertanto è esclusa la promozione svolta dalla singola azienda agricola.
- Il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti. Le azioni di promozione da realizzare non devono riguardare marchi commerciali.

4. BENEFICIARI

Aggregazioni di almeno 3 soggetti tra aziende agricole e altri soggetti della filiera agricola e alimentare (operatori della trasformazione e commercializzazione), finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali, che hanno già formalizzato o prendono l'impegno a formalizzare un accordo tra i partecipanti coinvolti nel progetto di cooperazione.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

a) Ambito territoriale.

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'intero territorio regionale

Occorre precisare che nei progetti che riguardano anche le **azioni di promozione delle filiere e/o dei mercati locali** le attività promozionali ammesse sono esclusivamente a raggio locale ossia all'interno del territorio regionale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

b) Condizioni di ammissibilità

1. L'aggregazione deve essere costituita da almeno 3 soggetti e deve essere composta per almeno 2/3 da aziende agricole. Tutti i soggetti costituenti l'aggregazione (ATI/ATS/Rete contratto/OP/Cooperativa/Consorzio/Rete soggetto) devono appartenere alle seguenti categorie:
 - a) **aziende agricole** regolarmente iscritte alla CCIAA, singole o associate;
 - b) **operatori della trasformazione e commercializzazione della filiera agricola e alimentare** regolarmente iscritti alla CCIAA. Rientrano in questa categoria tutte le imprese iscritte alla CCIAA per le quali risulti, dall'oggetto sociale o dalla descrizione dell'attività svolta, che trasformano e/o commercializzano prodotti agricoli e alimentari.
2. L'aggregazione può essere già costituita formalmente al fine di partecipare alla Misura 16.4 sulla Cooperazione in ATI/ATS/Rete di imprese ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i. priva di soggettività giuridica (rete contratto) o deve impegnarsi a formalizzare la sua costituzione nelle medesime forme entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento (intesa nel senso di domanda di anticipazione o stato di avanzamento lavori o domanda di saldo), mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capofila. Il mandato deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il Capofila e i partner devono avere sede operativa nel territorio regionale.
3. Sono ammissibili anche le aggregazioni già costituite in una delle seguenti forme giuridiche associative: Società cooperative agricole, Organizzazioni di produttori (OP) riconosciute ai sensi della pertinente normativa nazionale, Consorzi di imprese costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice civile e Reti di imprese ai sensi della legge 33 del 9 aprile 2009 e s.m.i. con soggettività giuridica (Reti soggetto). La deliberazione dell'organo competente che approva il progetto deve indicare chiaramente le aziende associate che partecipano al progetto e sia l'aggregazione che tutte le aziende che partecipano al progetto di cooperazione devono avere sede operativa nel territorio regionale, fermo restando il mantenimento dei requisiti di cui al punto 1).

Si precisa che anche l'aggregazione già esistente dotata di soggettività giuridica deve, in primo luogo, possedere i requisiti di cui al punto 1), ovvero deve trattarsi di aggregazione composta da almeno 3 soggetti associati (soci diretti) tra aziende agricole e altri operatori della trasformazione e commercializzazione, di cui almeno 2/3 aziende agricole. Inoltre, se non partecipa al progetto l'intera compagine sociale, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei requisiti è necessario anche che le aziende associate coinvolte nel progetto, da indicare chiaramente, siano in ogni caso in numero non inferiore a 3, di cui non meno di 2/3 aziende agricole, da calcolare sul totale delle aziende associate che partecipano al progetto.

4. L'aggregazione già costituita formalmente in Società cooperativa, Consorzio, OP e Rete soggetto deve obbligatoriamente intraprendere un "nuovo" progetto comune.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5. I progetti di cooperazione devono essere finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo della filiera corta e/o mercato locale come definiti al paragrafo 2 e possono riguardare solo:
 - i prodotti agricoli di cui all'Allegato I al TFUE;
 - i prodotti agricoli e alimentari di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) n. 1151/2012.Sono esclusi i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della forestazione.

6. Ciascuna aggregazione deve presentare un progetto di cooperazione, secondo il format dell'allegato 1, e deve contenere almeno i seguenti elementi: descrizione della tematica di contesto e dei fabbisogni che intende affrontare, descrizione dei risultati attesi, lista dei soggetti partecipanti al progetto, tempistica di realizzazione del progetto.
Ciascuna aggregazione può presentare un solo progetto a valere sul presente bando.
In caso di ATI/ATS/Rete contratto, ogni soggetto può partecipare ad altre aggregazioni in qualità di partner. Lo stesso soggetto, se partecipa ad altre aggregazioni, non può avere il ruolo di Capofila in più di una.
Nel caso in cui aggregazioni identiche presentino più progetti di cooperazione verrà considerata la domanda di sostegno rilasciata per prima sul Portale SIAN.
In caso di ATI/ATS/Rete contratto, la composizione dell'aggregazione si considera identica quando sono presenti gli stessi partner anche se il ruolo di capofila è svolto da un soggetto differente. La composizione dell'aggregazione si considera diversa se sono presenti anche altri soggetti e fermo restando che il soggetto che partecipa a più aggregazioni non può rivestire il ruolo di capofila in più di un caso.

7. In caso di ATI/ATS/Rete contratto i soggetti partner dell'aggregazione non possono avere lo stesso rappresentante legale.

c) Impegni

1. Nel caso in cui l'aggregazione non sia già costituita formalmente all'atto della presentazione della domanda di sostegno, tutti i soggetti partner coinvolti nel progetto di cooperazione devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in ATI/ATS/rete contratto entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento (intesa nel senso di domanda di anticipazione o stato di avanzamento lavori o domanda di saldo). Tale dichiarazione (redatta conformemente all'Allegato 2) deve essere presentata unitamente alla domanda di sostegno.
Il rispetto del presente impegno deve essere dimostrato tramite presentazione dell'accordo di cooperazione/atto costitutivo dell'aggregazione in allegato alla prima domanda di pagamento (Allegato 8). L'aggregazione deve essere composta obbligatoriamente da almeno tutti i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno e condiviso il progetto di cooperazione.
In ogni caso il capofila e i partner dell'aggregazione possono variare solo nei casi previsti al paragrafo 13.7.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

La mancata costituzione formale dell'aggregazione entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento comporta la revoca del sostegno.

2. Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione in caso di investimenti. In attuazione dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013, non è consentito, dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, modificare in maniera sostanziale le componenti del progetto approvato - salvo quanto concesso in fase di variante - nei cinque anni successivi al pagamento finale.

Inoltre, non è possibile modificare la destinazione di uso del bene per il restante periodo vincolativo dopo l'ultimazione dei lavori e l'erogazione del saldo finale. Al riguardo si specifica che il beneficiario deve mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili e di quelli mobili finanziati, rispettivamente per dieci anni e per cinque anni dall'accertamento finale. Il beneficiario può sempre liberarsi dei suddetti impegni, rinunciando al contributo e restituendolo con gli interessi.

Il mancato rispetto dei vincoli, per come sopra descritti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al paragrafo 16 del presente bando.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di compiere accertamenti a campione, successivamente al collaudo e nel periodo di durata dell'impegno, al fine di verificare il corretto utilizzo delle opere, macchine, impianti e attrezzature finanziate. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione ed uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente autorizzata dall'ufficio che ha concesso il contributo, a favore di altro soggetto in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 3.020.000,00.

7. ENTITÀ DELL'AIUTO, MASSIMALI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L'importo massimo di spesa ammessa è pari a € 250.000,00 a rimborso delle spese sostenute e rendicontate; il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile, ad eccezione degli interventi di investimento come specificato nella tabella sottostante. Le domande di sostegno di importo superiore a € 250.000,00 non sono considerate ammissibili.

La durata dell'intervento sovvenzionato non può essere superiore a 2 anni.

Il sostegno è erogato sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Se il progetto attuato comprende operazioni ammissibili ai sensi di altre misure o sottomisure del programma di sviluppo rurale si applica l'aliquota del sostegno della misura o sottomisura in questione come indicato nell'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, l'aiuto è concesso alle condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 (de minimis).

Le norme sul de minimis si applicano ogniqualvolta il beneficio del sostegno maturi al di fuori del settore agricolo. Il regime de minimis si applica ai prodotti non compresi nell'Allegato I ottenuti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

Il progetto di cooperazione va a esclusivo beneficio del settore agricolo se riguarda esclusivamente prodotti compresi nell'Allegato I al TFUE.

Il progetto di cooperazione non va a esclusivo beneficio del settore agricolo quando riguarda anche o solamente prodotti fuori dall'allegato 1 del TFUE⁵.

Pertanto, se i prodotti che si intende commercializzare al consumatore sono tutti compresi nell'allegato 1 al TFUE il progetto di cooperazione va a esclusivo beneficio del settore agricolo (in tal caso il progetto non va in "de minimis"). Se tra i prodotti che si intende commercializzare al consumatore ci sono sia prodotti compresi nell'allegato 1 al TFUE che altri prodotti alimentari compresi nell'allegato 1 del Reg. (CE) 1151/2012, oppure solo questi ultimi, il progetto di cooperazione NON va a esclusivo beneficio del settore agricolo e il sostegno è concesso in "de minimis"⁶.

In caso di ATI/ATS/Rete contratto, l'importo totale del contributo concedibile all'aggregazione tiene conto dell'aiuto in de minimis concesso ad ogni partner nei tre esercizi finanziari precedenti; pertanto ogni partner che compone l'aggregazione dovrà presentare la dichiarazione *de minimis* (allegato 7).

Nella seguente tabella sono riportate le aliquote per tipologia di costo ammissibile:

Tab.1: Aliquote di sostegno

Categoria di costo	Intensità di aiuto
Studi /progetti	100%
Animazione	100%
Costi di gestione della cooperazione	100%

⁵ State Aid guidance related to the EIP for agricultural productivity and sustainability . Version November 2015. programming period 2014-2020.

⁶ idem



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Categoria di costo	Intensità di aiuto
<i>Costi diretti dei progetti specifici</i>	<p>Il progetto di cooperazione può prevedere investimenti, qualora pertinenti e direttamente collegabili alla sua realizzazione.</p> <p>Se il progetto contiene investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato finanziati dalla misura 4.2, si applicano le intensità massime di aiuto della medesima misura ossia il 40%, maggiorata del 20%.</p> <p>Si precisa che l'incremento della percentuale di contributo per gli investimenti finanziati dalla sottomisura 4.2 è prevista nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea della modifica del PSR già presentata al Comitato di Sorveglianza del 1° marzo 2018 relativa al recepimento del Regolamento (UE) n. 2393/2017.</p> <p>L'applicazione della nuova aliquota sarà pertanto ammissibile solo a decorrere dalla data di notifica della richiesta di modifica alla Commissione Europea ed è condizionata alla definitiva approvazione da parte degli uffici della Commissione.</p> <p>I prodotti ottenuti dalla trasformazione possono essere anche prodotti alimentari di cui all'allegato 1 al Reg.to (CE) 1151/2012 a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato; in questo caso il sostegno è concesso con la stessa intensità di aiuto di cui sopra, ma in regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013.</p>
<i>Spese generali</i>	<p>Nella misura del 10% sulla spesa ammessa relativa agli investimenti con la stessa intensità di aiuto prevista per gli investimenti.</p>

Anticipazione

In caso di investimenti, a richiesta del beneficiario, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori, può essere concessa un'anticipazione pari al 50% dell'importo dell'investimento ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La richiesta di anticipazione, fatte salve le disposizioni di AGEA, deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o equivalente a favore dell'Organismo Pagatore AGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute, corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento, supera l'importo dell'anticipo.

Qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.

Si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il progetto di investimento si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;
- nel caso in cui il progetto di investimento si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati .

Stato Avanzamento Lavori - SAL

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di uno o più acconti su stato di avanzamento lavori (SAL).

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare il 70% del contributo totale concesso relativamente all'intero progetto di cooperazione secondo le seguenti modalità:

- per le operazioni la cui spesa ammessa è inferiore o uguale a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto su stato di avanzamento lavori, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, è pari al massimo al 70% del contributo concesso;
- per le operazioni la cui spesa ammessa è superiore a 100.000 euro, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti, il cui importo, tenuto conto dell'eventuale anticipazione erogata, non supera complessivamente il 70% del contributo concesso.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.

L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata ma in tale caso la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in caso di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

8. TEMATICHE OGGETTO DELL'INTERVENTO E FOCUS AREA

La sottomisura 16.4 si colloca nella Priorità 3 nell'ambito della focus area 3A concorrendo a rispondere in primis alle debolezze strutturali dell'agricoltura sarda rafforzandone il potere contrattuale nell'ambito della catena del valore. La Focus area 3A riguarda il miglioramento della competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

La sottomisura risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni: 4.2.9 Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere e la gestione dei rischi aziendali; 4.2.11, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18, Promuovere competenze, competitività, sostenibilità e innovazioni specifiche nelle filiere foraggera e zootecnica, ortofrutticola e cerealicola, vitivinicola, olivicola.

9. SPESE AMMISSIBILI

9.1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In conformità con l'art. 65 del Reg. 1303/2013, il contributo è riservato esclusivamente alla copertura delle spese relative alle seguenti linee di attività:

1. Per le **azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e/o dei mercati locali** sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- a) costi di animazione al fine di ampliare la partecipazione al progetto;
- b) costi per la predisposizione del progetto esecutivo della filiera corta /mercato locale, compresi studi preliminari e di contesto che comprendono l'analisi dei fabbisogni, studi di fattibilità;
- c) costi amministrativi e legali per la costituzione dell'aggregazione (come parcella notarile e imposta di registro solo nel caso in cui l'aggregazione non sia costituita formalmente al momento della presentazione della domanda di sostegno);
- d) costi di esercizio delle attività per la realizzazione del progetto, compresi quelli relativi al personale e le spese generali;
- e) costi connessi alle attività di commercializzazione ivi compresi quelli relativi alla logistica e alla stesura di eventuali accordi/contratti di commercializzazione.

2. Per le **azioni di promozione delle filiere corte e mercati locali**, sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

- f) costi relativi alle attività di pubbliche relazioni e di incoming finalizzate alla promozione della filiera corta e dei mercati locali;
- g) costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi;
- h) costi del materiale e delle attività promozionali e informative.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Il contributo concesso è riservato **esclusivamente** alla copertura di spese connesse all'attività di cooperazione inserite nel progetto di filiera corta/mercato locale. **Sono escluse pertanto le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai beneficiari e la vendita diretta e la promozione svolta dalla singola azienda agricola.**

Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Nel caso di ATI/ATS/Rete contratto sono ammissibili le spese sostenute direttamente dal capofila e dai singoli partner e intestate agli stessi purché supportate da documentazione giustificativa della spesa.

Sono ammissibili a finanziamento **le spese sostenute per gli investimenti di cui alla Misura 4.2** del PSR Sardegna 2014-2020, qualora pertinenti e direttamente collegabili alla realizzazione del progetto di cooperazione.

Le operazioni di investimento possono riguardare la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato.

Si precisa che il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I al TFUE ma, a differenza di quanto disposto nella Misura 4.2, deve necessariamente essere un prodotto alimentare ricompreso nell'allegato 1 al Reg.to (CE) 1151/2012. Sono esclusi in ogni caso i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della forestazione.

Il piano degli investimenti, funzionali alla realizzazione del progetto di cooperazione, dovrà essere riportato all'interno del progetto di cooperazione di cui all'Allegato n. 1.

In particolare sono ammessi i seguenti investimenti da destinare e utilizzare esclusivamente per l'attività inerente al progetto:

1. investimenti per la ristrutturazione⁷ e il miglioramento di strutture e impianti connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
2. investimenti per il miglioramento di fabbricati che devono essere destinati esclusivamente alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti o attrezzature, compresi automezzi per il trasporto del prodotto e mezzi per la movimentazione dei prodotti all'interno dello stabilimento;
3. investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico limitatamente agli impianti ad energia solare;
4. investimenti immateriali quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresa la predisposizione dei siti web), acquisizione di brevetti e licenze, diritti d'autore.

⁷ Per ristrutturazione si intende "Interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente", Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 all'art.3, comma 1, lettera d.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente alle condizioni previste nella Sottomisura 4.2 del PSR Sardegna⁸.

Gli investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento.

Sono esclusi dagli aiuti:

- investimenti per costruzione e acquisto di fabbricati;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- investimenti di mera sostituzione⁹;
- investimenti per l'acquisto di macchinari e attrezzature di seconda mano.
- investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dal presente bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.

⁸ Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili esclusivamente se: a) l'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'impresa; b) sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del D.lgs. 192/2005 e nel DPR 59 del 2009 (art. 13, lettera c), del Reg. UE n. 1305/2013).

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia.

Gli impianti ad energia solare non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo.

⁹ Gli investimenti di mera sostituzione non sono ammissibili a finanziamento come previsto nel "Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR" approvato con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12.07.2016 e ss.mm.ii. Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione e sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando.
- ristrutturazione di fabbricati e acquisto di macchine, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.2 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM è indicata al punto 14 del PSR Sardegna 2014-2020.

Non sono ammessi all'aiuto gli investimenti per i quali sono stati già ottenuti o richiesti altri contributi pubblici.

Disponibilità giuridica dei terreni.

Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti sui beni immobili, il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni (esclusivamente in proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici) nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda e nel caso di affitto o concessione, per una durata residua pari ad almeno 7 anni.

Nel caso di affitto o di concessione da enti pubblici deve essere specificata (nel contratto o tramite apposita dichiarazione) l'autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli investimenti. La concessione da parte dei Comuni di terreni gravati da uso civico deve essere autorizzata dall'Agenzia Argea, ai sensi della L.R. 12/1994 e s.m.i.

9.2. COSTI AMMISSIBILI

Per entrambe le azioni sono riconosciute le seguenti categorie di costo.

9.2.1. Spese del personale

Le spese del personale comprendono il personale a tempo indeterminato, quello con contratto a tempo determinato o quello con rapporto definito da altri istituti contrattuali previsti dalla normativa vigente, direttamente impegnato nel progetto di cooperazione. Pertanto è necessario che esista una diretta relazione fra i profili professionali individuati e le attività da svolgere per il progetto.

Per il personale in organico (dipendente) sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (esclusi IRAP, compensi per lavoro straordinario, assegni familiari, eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione), relativamente al tempo effettivamente dedicato alle attività del progetto di cooperazione.

Il costo del personale verrà calcolato moltiplicando il numero di ore effettivamente impiegate nelle attività per il costo orario lordo del dipendente.

Il costo orario del personale dipendente rendicontato dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i costi annui lordi per l'impiego risultanti dai contratti vigenti. Tale metodo di calcolo orario è conforme alla previsione di cui all'art 68, comma 2, "Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti e dei



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza rimborsabile” del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati dal soggetto interessato; per ogni dipendente impiegato dovrà essere presentato relativo curriculum e apposita lettera di incarico nella quale siano indicate le attività da svolgere con il relativo impegno orario da dedicare al progetto. La retribuzione rendicontabile dovrà essere supportata dal time-sheet nominativo e mensile sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nel progetto di cooperazione sul totale delle ore rese da parte del personale.

In tutti gli altri casi (personale non dipendente) verranno presi in considerazione i relativi contratti che devono essere conformi alla normativa vigente e corredati dal curriculum vitae della figura professionale individuata. Sulla base di questi contratti, che devono, in ogni caso, contenere in modo chiaro il riferimento al progetto di cooperazione, nonché alle attività da svolgere, alle modalità di esecuzione e alla relativa durata, viene definito il costo o la quota parte da imputare.

Sono considerati validi i contratti sottoscritti dopo la presentazione della domanda di sostegno e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi.

Sono, inoltre, considerati validi i contratti firmati precedentemente a tale data soltanto se nei medesimi si preveda l'inizio dell'attività dopo la data di inizio del progetto di cooperazione e che indichino chiaramente le attività da svolgere, tempi e costi ovvero venga modificato il contratto inserendo le attività relative al progetto di cooperazione.

Si chiarisce che il costo relativo ai contratti che prevedano una conclusione posteriore alla data di termine del progetto di cooperazione sarà riconosciuto proporzionalmente alle attività svolte all'interno del periodo di eleggibilità delle spese.

I contratti/lettere di incarico e curricula vitae dei soggetti effettivamente impiegati nel progetto devono risultare rispondenti a quanto previsto nella proposta progettuale e nell'Allegato 4.

Al fine di assicurare la congruità e la ragionevolezza dei costi, nel caso specifico dei costi per il personale dipendente, tale dimostrazione è verificata facendo riferimento ai vigenti contratti collettivi nazionali e, per il personale non dipendente, alla Circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 e successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Le spese riferite a compensi dovuti per i titolari di imprese individuali, legali rappresentanti dei soggetti ammissibili al beneficio del contributo, soci o componenti degli organi di amministrazione, ovvero degli organi di governo dei soggetti ammissibili ai benefici del contributo sono escluse dal finanziamento a meno che tali soggetti rivestano anche la qualifica di lavoratore dipendente; in tal caso la loro retribuzione rientra nella voce “Spese del personale”.

Sono ammissibili invece le spese per missioni e trasferte di cui al successivo punto 9.2.2.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

9.2.2. Missioni e trasferte

Sono ammesse le spese inerenti le missioni e trasferte, direttamente imputabili alle attività realizzate nell'ambito del progetto di cooperazione, dei soggetti appartenenti all'aggregazione rientranti nelle seguenti tipologie:

-spese di viaggio: sono ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale (biglietto aereo, navale, ferroviario, di mezzo di trasporto pubblico, ricevuta o scontrini del taxi, del parcheggio o pedaggio autostradale). I biglietti aerei sono ammissibili in classe economica, i viaggi navali e ferroviari in seconda classe o equiparati.

E' ammesso l'uso del mezzo privato dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione. In questo caso, dietro presentazione dei documenti giustificativi, sono rimborsabili solo le spese relative al pedaggio autostradale e le spese di parcheggio.

Non sono ammissibili le spese per l'uso di taxi fatte salve le seguenti eccezioni:

1. la località di trasferta non è servita da mezzi pubblici di linea;
2. nei giorni di trasferta i mezzi pubblici di linea non sono in esercizio per qualsiasi causa;
3. il ricorso a mezzi pubblici di linea risulta inconciliabile ed eccessivamente gravoso rispetto alle esigenze, alla tempistica, all'articolazione delle attività progettuali e alle caratteristiche soggettive del personale interessato (es. partecipanti portatori di handicap con problemi di deambulazione, singoli casi di trasferimenti obbligati in orari non coincidenti con mezzi pubblici).

Pertanto, in tali casi, come per l'uso del mezzo privato, è necessario presentare una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, ed autorizzata dall'ente di appartenenza, contenente la data, il percorso effettuato, la destinazione e la motivazione.

-spese per vitto e alloggio: non sono ammissibili spese forfettarie, pertanto è necessario supportare gli importi di spesa rendicontati con la documentazione analitica delle spese (ricevuta fiscale, fattura e scontrini fiscali purché descrittivi del bene o servizio acquistato).

Per le spese di vitto: max 27,79 euro /pasto se la missione ha durata di almeno 8 ore e 55,47 euro per due pasti cumulabili se la missione ha durata di almeno 12 ore.

Per le spese di alloggio: pernottamento in albergo di categoria non superiore alle 3 stelle.

Nel caso di partecipazione a riunioni e attività di animazione e coordinamento previste dal progetto occorre fornire, in sede di rendicontazione, appositi verbali e relativi fogli delle presenze regolarmente sottoscritti dai partecipanti.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

9.2.3. Consulenze esterne e altri servizi

Le spese per consulenze esterne e altri servizi fanno riferimento a prestazioni a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (persone fisiche) o da soggetti qualificati.

Sono comprese altresì le spese per servizi e prestazioni di terzi anche intese come prestazioni di carattere esecutivo destinate alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione e le spese di carattere amministrativo per la costituzione dell'aggregazione (es. spese notarili).

Rientrano in tale categoria le consulenze e i servizi relativi anche alle seguenti attività :

- a) animazione al fine di ampliare la partecipazione al progetto; sono comprese le spese per l'animazione e informazione territoriale mediante organizzazione di riunioni di coordinamento, focus group, workshop, seminari, convegni, visite aziendali e altre forme di incontro, ideazione, progettazione e realizzazione di materiale informativo e propagandistico, redazione di opuscoli divulgativi, di newsletter, definizione target e predisposizione di indirizzari, social media marketing, noleggio di spazi e attrezzature, catering, cartellonistica, inviti, stampe e pubblicazioni, etc.
- b) attività di pubbliche relazioni e di incoming finalizzate alla promozione della filiera corta e dei mercati locali; sono comprese le spese per le attività di ideazione e realizzazione delle azioni di incoming, spese per visite aziendali, spese per viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti (giornalisti, buyer, operatori di settore, etc.), spese per relatori e/o esperti e/o testimonial della filiera corta/mercato locale; spese per la logistica e i servizi accessori, le spese per l'affitto e l'allestimento delle strutture, spese per i prodotti offerti in degustazione per un massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili del relativo evento.
- c) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi; sono comprese le quote di iscrizione, spesa di inserzione nel catalogo della manifestazione, progettazione affitto e allestimento di spazi espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio, trasporto e assicurazione prodotto e materiali, acquisizione di tutti quei servizi esterni al partenariato necessari ai fini della realizzazione degli eventi e non ricompresi nelle precedenti voci, spese per i prodotti offerti in degustazione per un massimo del 10% dell'importo dei costi ammissibili del relativo evento.
- d) materiale e attività promozionali e informative; è compresa la progettazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, spot, immagini fotografiche e video, traduzione, stampa, riproduzione su supporti cartacei e multimediali, gestione siti web, acquisti di spazi pubblicitari e publi-redazionali su media, stampa, internet, cartellonistica e affissione.

In ogni caso tutte le spese devono essere supportate da almeno tre preventivi, da fatture, dai relativi contratti e/o convenzioni e/o ordine di fornitura, nelle quali risultino indicate la tipologia di prestazione/attività, la durata e la remunerazione. In caso di consulenze esterne rese da professionisti



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

il preventivo dovrà essere corredato da relativo curriculum rispondente all'attività da svolgere per il progetto.

Le offerte, datate e firmate, oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e/o scientifiche del servizio, devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

E' necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante i motivi che oltre al prezzo hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido (es. completezza delle caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, caratteristiche riferite a consumo energetico o al rispetto dell'ambiente, l'assistenza tecnica etc). La relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Qualora non sia possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, della scelta del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Qualora l'acquisizione del servizio avvenga da parte di un partner tenuto al rispetto delle regole sugli appalti pubblici, essa deve essere effettuata in osservanza della normativa in materia di appalti pubblici, allegando alla domanda di sostegno i preventivi per giustificare la congruità del costo e la check list di autovalutazione sulle procedure di gara di cui all'allegato 6 al bando.

9.2.4. Spese generali

Sono ammissibili **spese generali**, regolarmente documentate, direttamente collegate alle spese di investimento di cui alla Misura 4.2 del PSR Sardegna 2014-2020 e nello specifico:

- spese per le garanzie fideiussorie, ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013, e per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti;
- spese connesse alla progettazione dell'investimento: la progettazione e la direzione lavori, ricerche e analisi di mercato, spese per consulenza tecnica e finanziaria, studi di fattibilità e valutazioni ambientali ed economiche.

In totale le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% della spesa ammessa relativa agli investimenti con la stessa intensità di aiuto prevista per le operazioni di investimento.

Le spese generali relative agli investimenti propedeutiche alla presentazione della domanda e connesse alla progettazione possono essere sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda.

9.2.5. Costi di investimenti.

Nell'ambito degli interventi di investimento finanziati ai sensi della Misura 4.2 del PSR saranno ritenute ammissibili le spese previste dagli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dall'art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014 e dalla normativa nazionale e regionale vigente, sostenute per la



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

realizzazione degli investimenti indicati in precedenza ed eseguite nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

In caso di investimenti, ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il prezzario regionale per le opere pubbliche integrato, per le tipologie di spese agricole non comprese, dal prezzario dell'agricoltura della Regione Sardegna.

I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura. La comparazione delle offerte dovrà essere fatta prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR, quella con il prezzo più basso.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere le seguenti informazioni relative al fornitore:

- Partita Iva e Codice Fiscale;
- Indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Anche per quanto concerne gli investimenti immateriali al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Qualora la scelta del preventivo non dovesse essere quello con il prezzo più basso è necessario fornire una relazione tecnico/economica illustrante i motivi che oltre al prezzo hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono comprese nella precedente procedura anche le spese generali relative agli investimenti relative ad onorari di professionisti e/o consulenti e, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato, oltre al confronto tra preventivi, la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria). I tre preventivi devono essere presentati anche nel caso di spese generali sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno.

Prestazioni volontarie non retribuite. Non è ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario.

9.3. IVA E ALTRE IMPOSTE E TASSE

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

9.4. PERIODO DI ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE E CRITERI DI IMPUTAZIONE

Le spese si intendono eleggibili se sono sostenute e pagate dal beneficiario tra la data di presentazione della domanda di sostegno e i 24 mesi successivi alla data di concessione del sostegno. Sono quindi ammissibili le attività realizzate e le relative spese sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno ed il rilascio del CUP (codice unico di progetto) da parte di Argea Sardegna. Qualora le attività di progetto dovessero iniziare prima della data di concessione dell'aiuto, i 24 mesi decorrono in ogni caso dalla data di concessione dell'aiuto.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Non sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le operazioni portate materialmente a termine o attuate prima della presentazione della domanda di sostegno a prescindere dal momento in cui sono effettuati i pagamenti.

Sono fatte salve e sono quindi ammissibili le spese generali di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno, connesse alla progettazione dell'investimento proposto e propedeutiche alla presentazione della domanda stessa (si veda paragrafo 9.2.4).

Per quanto non specificatamente indicato nel presente paragrafo "9. Spese ammissibili" in merito all'ammissibilità e ai metodi di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 emanate dal MIPAAF l'11 febbraio 2016.

10. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia ARGEA Sardegna, istituita con la legge regionale n. 13 del 8 agosto 2006, artt. 21/22, sulla base della D.G.R. n. 23/7 del 20.4.2016 e della determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10181-330 del 7 luglio 2016, è responsabile delle attività di ricezione, presa in carico, istruttoria, valutazione, selezione e controllo delle domande di sostegno e pagamento presentate sulla Misura 16.4.

Il Servizio territoriale competente di Argea Sardegna riceve le domande, provvede ad individuare il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e della L.R. 40/1990 e ss.mm.ii.

La struttura responsabile del procedimento istruttorio è, pertanto, Argea Sardegna, presso cui è possibile prendere visione degli atti relativi al procedimento, produrre memorie e/o documenti.

L'Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti, è AGEA.

11. CRITERI DI SELEZIONE

La domanda è finanziabile se ottiene un punteggio minimo pari a 3, raggiunto con la somma dei punteggi parziali attribuiti per almeno due criteri. Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 13 punti.

Le istanze di finanziamento presentate verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Principio di selezione: Numerosità e caratteristiche delle imprese partecipanti all'aggregazione.

Criteri di priorità: Il punteggio viene attribuito sulla base del numero dei partecipanti all'aggregazione e sulla base della presenza delle aziende agricole.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Criterio di priorità	Punteggio
L'aggregazione è composta da un numero di soggetti compreso fra 4 e 10	1
L'aggregazione è composta da un numero di soggetti compreso tra 11 e 20	2
L'aggregazione è composta da un numero di soggetti superiore a 20	3
L'aggregazione è composta da un numero di aziende agricole superiore ai 2/3	1
Punteggio massimo parziale	4

Per il calcolo della numerosità e ai fini del calcolo dei 2/3 si considerano le imprese che partecipano al progetto. In particolare, si precisano le seguenti condizioni.

In caso di aggregazioni temporanee che si costituiscono formalmente al fine di partecipare alla Misura 16.4 sulla Cooperazione, quali **ATI/ATS/Rete contratto priva di soggettività giuridica**, si conteggiano i **soggetti partner** che sottoscrivono la dichiarazione di impegno o l'atto costitutivo/accordo di cooperazione qualora già costituite (da indicare anche nell'Allegato 1 nel campo "Aziende che partecipano al progetto").

In caso di aggregazioni già esistenti dotate di soggettività giuridica:

- per le **OP e le Società cooperative agricole**, si conteggiano le **single aziende agricole associate (soci diretti) partecipanti al progetto** (da indicare chiaramente nella deliberazione dell'organo competente che approva il progetto e nell'Allegato 1 nel campo "Aziende che partecipano al progetto");
- per i **Consorzi di imprese e le Reti soggetto**, si conteggiano le **imprese consorziate o retiste partecipanti al progetto** (da indicare chiaramente nella deliberazione dell'organo competente che approva il progetto e nell'Allegato 1 nel campo "Aziende che partecipano al progetto") e la percentuale dei due terzi di aziende agricole è calcolata sul totale delle aziende associate - consorziate o retiste - che partecipano al progetto.

2. Principio di selezione: Ampiezza della gamma di prodotti venduti tramite la filiera corta / presenti al mercato locale.

Criteri di priorità: Il punteggio viene attribuito sulla base del numero delle categorie di prodotti offerti di cui all'Allegato 1 del TFUE e dell'Allegato 1 del Reg. (CE) n. 1151/2012 esclusi i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della forestazione (si veda Allegato 11).

Criterio di priorità	Punteggio
L'offerta dei prodotti riguarda almeno 2 categorie	1
L'offerta dei prodotti riguarda un numero di categorie compreso fra 3 e 5	2
L'offerta dei prodotti riguarda oltre 5	3



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'offerta riguarda prodotti rientranti nei regimi di qualità di cui all'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, par 1 lettera a) e b)	1
Punteggio massimo parziale	4

3. Principio di selezione: Tipologia dei clienti target (aggregazioni/Enti/ singoli consumatori)

Criteri di priorità: Il punteggio viene attribuito sulla base delle caratteristiche del target dei clienti dando priorità alle realtà che aggregano più soggetti, cioè dando priorità ai progetti in grado di raggiungere un numero più elevato di consumatori.

La tipologia di clienti target si definisce in base alla tipologia di consumatori cui il progetto è rivolto. Se i consumatori sono una collettività in quanto destinatari del canale Ho.re.ca o del canale mense pubbliche/private si attribuiscono 3 punti, mentre in tutti gli altri casi il punteggio da attribuire è pari a 2 punti.

Criterio di priorità	Punteggio
Il target di riferimento individuato nel progetto è costituito da fruitori di mense pubbliche/private o del canale HORECA (Hotel/Restaurant/Catering)	3
Il target di riferimento individuato nel progetto è costituito direttamente dai consumatori finali	2
Punteggio minimo parziale	2
Punteggio massimo parziale	5

12. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di sostegno possono essere presentate a partire dal 16 maggio 2018 al 20 settembre 2018.

La selezione delle domande e la concessione del sostegno avverranno sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a graduatoria" in cui le domande di sostegno sono selezionate mediante valutazione comparata nell'ambito di specifica graduatoria .

13. PROCEDURE OPERATIVE

13.1 COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi dell'art. 4 del DM 12 gennaio 2015 n. 162, ricade sui seguenti soggetti:



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 1) il capofila e tutti i partner, in caso di aggregazione in ATI-ATS-Rete contratto, anche nel caso di aggregazione non ancora costituita formalmente;
- 2) l'aggregazione stessa qualora sia costituita in una forma giuridica associativa prevista al paragrafo 5, lett. b) del presente bando (OP, Cooperativa, Consorzio, Rete soggetto).

I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare la situazione reale richiesta nella domanda. Pertanto, il richiedente deve assicurare la corrispondenza del fascicolo aziendale alla domanda.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatta presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti.

Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione del soggetto nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dal soggetto stesso e utili ad accertare i profili dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni:

- la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, i soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2), sono iscritti senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti informativi dell'Anagrafe regionale.

Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto. Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore AGEA del 30 aprile 2015, n. 25.

Nel caso di aggregazione non ancora costituita formalmente e nel caso di aggregazioni già costituite sotto forma di ATI/ATS/Rete contratto, ai fini dell'attivazione della funzionalità "Legami associativi" il Capofila dovrà presentare al CAA la documentazione necessaria richiesta dall'Organismo Pagatore (dichiarazione di impegno a costituirsi o atto costitutivo dell'ATI/ATS/Rete contratto) .



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza.

13.2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per domanda di sostegno si intende la domanda presentata al fine di ricevere la concessione di un aiuto nell'ambito della presente sottomisura. La domanda di sostegno deve essere presentata e sottoscritta dalle seguenti tipologie di richiedente:

- dal capofila, nel caso di aggregazione non ancora costituita formalmente o in caso di aggregazione costituita formalmente in ATI-ATS-Rete contratto (il capofila deve essere designato dall'aggregazione rispettivamente nella dichiarazione di impegno a costituirsi o nell'atto costitutivo)
ovvero
- dal rappresentante legale dell'aggregazione già costituita in una forma giuridica associativa prevista dalle norme in vigore (OP, Cooperativa, Consorzio e Rete soggetto).

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP, e trasmessa / rilasciata per via telematica al Servizio territoriale competente dell'Agenzia Argea Sardegna, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, **entro e non oltre il 20 settembre 2018.**

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base del comune in cui ha sede operativa il capofila (nel caso di aggregazione non ancora costituita formalmente o in caso di aggregazione costituita formalmente in ATI-ATS-Rete contratto) ovvero in cui ha sede l'aggregazione già costituita in una forma giuridica associativa prevista dalle norme in vigore (OP, cooperativa, Consorzio, Rete soggetto (Allegato 12).

L'errata indicazione del Servizio territoriale di Argea Sardegna non è causa di esclusione.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente.

La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo.

I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono:

- i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse a tali soggetti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto;
- i liberi professionisti abilitati ed incaricati della redazione del progetto. Le abilitazioni concesse ai liberi professionisti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto.

Nel caso di persona fisica la sottoscrizione deve essere effettuata dal richiedente. Nel caso di persona giuridica la sottoscrizione deve essere effettuata dal Rappresentante legale. Nel caso di domanda di sostegno presentata da OP/Società Cooperativa/ConSORZI/Rete soggetto occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge.

Il mandato di assistenza per la compilazione e il rilascio delle domande on-line sul portale SIAN, nel caso di ATI/ATS/Rete contratto non ancora costituita o già costituita, deve essere conferito, al soggetto abilitato alla compilazione della domanda, solo dal Capofila.

Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del Portale SIAN sono pubblicati sul sito: <http://www.sian.it/portale-opagea/istruzteconline.jsp>. Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN. Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

Alla domanda devono essere allegati e inviati con le stesse modalità, sempre attraverso il sistema SIAN, i seguenti documenti essenziali ai fini della ricevibilità a pena di esclusione:

- a) progetto di cooperazione comprensivo dell'eventuale piano degli investimenti redatto secondo il modello di cui all'allegato 1;
- b) almeno tre preventivi per ogni consulenza esterna e altri servizi contenenti tutte le informazioni di cui al paragrafo 9.2.3; nel caso di mancata presentazione dei tre preventivi occorre presentare una dichiarazione di unicità con relativa relazione tecnica-illustrativa.
- c) quadro riepilogativo delle consulenze e servizi esterni di cui al punto 9.2.3 (allegato 3);
- d) quadro riepilogativo dei costi del personale (allegato 4);
- e) eventuale check list AGEA "Domanda di sostegno" di autovalutazione relativa alla scelta del tipo di procedura di gara su appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nel caso di soggetto tenuto al rispetto delle norme sugli appalti pubblici (allegato 6).
- f) eventuale dichiarazione sostitutiva relativa al *de minimis* ai sensi del Reg. UE 1407/2013 ogniqualvolta il progetto riguardi prodotti non rientranti nell'Allegato I al TFUE (come specificato al paragrafo 7 del presente bando e secondo il modello di cui all'Allegato 7),



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore. In caso di ATI/ATS/Rete contratto, ogni partner che compone l'aggregazione dovrà presentare la dichiarazione *de minimis*.

Inoltre in base alla tipologia del richiedente deve essere allegata la seguente documentazione a pena di esclusione:

Tipologia di aggregazione	Documenti da allegare
Aggregazione non ancora costituita formalmente	la dichiarazione di impegno, sottoscritta da ogni soggetto partner e dal capofila, resa ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46-47, a costituirsi formalmente e in cui si delega il Capofila (secondo il modello di cui all'allegato 2)
	copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale del soggetto capofila a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge in caso di organo decisionale collegiale.
	copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale di ogni partner (ad esclusione del capofila) a firmare la dichiarazione di impegno in caso di organo decisionale collegiale.
	dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei partner ad esclusione del capofila (allegato 5)
	copia di documento d'identità leggibile e in corso di validità del soggetto Capofila e di tutti gli altri soggetti partner da allegare alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà .
Aggregazione già costituita in ATI/ATS/Rete-contratto	accordo di cooperazione/copia dell'atto costitutivo, completo di mandato speciale con rappresentanza, dell'ATI/ATS/Rete contratto (Allegato 8)
	copia della deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale del soggetto capofila a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge in caso di organo decisionale collegiale
	dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei partner, ad esclusione del capofila, con copia dei relativi documenti d'identità leggibili e in corso di validità (allegato 5)
Aggregazione costituita formalmente in	copia della deliberazione che approva il progetto e di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

una forma giuridica associativa prevista dalle norme in vigore (OP, Cooperativa, Consorzio, Rete soggetto).	autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge. La deliberazione deve specificare chiaramente le aziende associate che partecipano al progetto.
	copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente dell'aggregazione o copia del contratto di rete nel caso di rete soggetto.
	elenco generale dei soci diretti dell'aggregazione in caso di Organizzazioni di produttori, Consorzi e Cooperative

Nel caso in cui il progetto contenga operazioni di investimento unitamente alla domanda di sostegno dovrà essere presentata, sempre attraverso il sistema SIAN, anche la seguente documentazione in formato pdf, a pena di esclusione:

- g) Computo metrico: deve essere stilato in maniera analitica e le voci saranno distinte per categorie di opere (in caso di opere).
- h) Almeno tre preventivi in caso di investimenti materiali (non compresi nel prezzo), immateriali e spese generali connesse alla progettazione degli investimenti stessi contenenti tutte le informazioni di cui al paragrafo 9.2.5; nel caso di mancata presentazione dei tre preventivi occorre presentare una dichiarazione di unicità con relativa relazione tecnica-illustrativa.
- i) Disegni delle opere e degli impianti e una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire. I fabbricati debbono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico. I dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore (in caso di opere).
- j) Cartografia: corografia con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati; planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali; eventuale planimetria del solo centro aziendale (in caso di opere).
- k) Eventuale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli investimenti su beni immobili in affitto o concessione (eccetto il caso in cui sia contenuta nel contratto).

Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la trasformazione.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale.

Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal tecnico progettista, mentre non è necessaria la firma del beneficiario in quanto è sufficiente la sottoscrizione con OTP (firma elettronica) della domanda di sostegno.

13.3 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO E CONCESSIONE DELL'AIUTO

L'Agenzia Argea Sardegna, nel rispetto dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013, durante la fase istruttoria, secondo quanto definito nel sistema informativo di Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) provvede a effettuare i controlli amministrativi previsti dalla normativa.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di cui all'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:

Il procedimento amministrativo inizia con il rilascio della domanda sul SIAN; contestualmente avviene la trasmissione all'ufficio istruttore competente per l'istruttoria della domanda sottoscritta dal richiedente e/o della ricevuta di accettazione del rilascio prodotta dal SIAN.

L'Ufficio istruttore dell'Agenzia Argea Sardegna procede a valutare i seguenti aspetti:

- A. **Ricevibilità:** la domanda è ricevibile solo se debitamente compilata e sottoscritta conformemente al modello presente sul portale SIAN, trasmessa entro i termini tramite SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste, e corredata della documentazione essenziale richiesta dal bando a pena di esclusione.
- B. **Criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi:** la domanda è ammissibile se sono rispettati i requisiti di ammissibilità, la sottoscrizione degli impegni di cui al paragrafo 5 e gli altri obblighi inerenti l'operazione per cui si chiede il sostegno.
- C. **Il rispetto dei criteri di selezione:** la domanda rispetta i criteri di selezione di cui al paragrafo 11 se ottiene un punteggio minimo pari a 3, raggiunto con la somma dei punteggi parziali attribuiti per almeno due criteri. Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 13 punti. I punteggi sono definitivamente assegnati al completamento dell'istruttoria.
- D. **Ammissibilità dei costi dell'operazione:** per essere considerata ammissibile una spesa deve essere:
 - direttamente imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
 - pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel presente bando;
- deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

E. Ragionevolezza dei costi dichiarati e congruità delle spese. Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati e congruità delle spese si rinvia a quanto già specificato al paragrafo 9.2.

Inoltre le spese previste nel programma non devono risultare sostenute da contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, non specificati nel presente bando, è possibile fare riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" nel quale sono contenute indicazioni in merito ai principi generali della normativa relativa al FEASR, all'ambito di applicazione e alle forme di sostegno per lo sviluppo rurale, nonché indicazioni specifiche sull'ammissibilità di alcune tipologie di spese.

I requisiti per l'accesso ai benefici e per la determinazione delle priorità devono essere posseduti dai richiedenti alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, l'Ufficio procederà all'archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'ufficio istruttore, qualora fossero necessarie integrazioni/chiarimenti, può richiedere durante l'istruttoria la documentazione integrativa; in tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni. Di conseguenza i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi a norma dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento,



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Gli esiti dell'istruttoria sono riportati per ciascuna domanda nel relativo rapporto istruttorio comprensivo delle check list contenenti gli ICO (Impegni, Criteri e Obblighi), gli elementi di controllo e i relativi passi, il cui contenuto corrisponde a quanto validato sul Sistema informativo di Controllabilità e Verificabilità della Misura.

Per le istanze risultanti non ricevibili si procederà con apposita comunicazione sull'esito della verifica con la relativa motivazione del diniego del finanziamento, in conformità alle disposizioni della legge n. 241/1990, che deve essere firmata dal dirigente. Per le istanze risultanti non ammissibili il diniego del finanziamento deve essere recepito con determinazione dirigenziale previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e secondo quanto più avanti specificato.

Al termine dell'attività istruttoria, l'Ufficio Istruttore territoriale trasmette al Servizio delle Istruttorie gli esiti dell'attività istruttoria.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino a concorrenza della dotazione finanziaria del bando. In caso di parità di punteggio le domande di sostegno sono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione e nello specifico sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse.

Il Servizio delle Istruttorie di Argea Sardegna elabora la graduatoria, che sarà costituita come segue:

- l'elenco dei progetti di cooperazione che hanno raggiunto il punteggio minimo, con indicati i relativi punteggi, gli importi delle spese considerate ammissibili e i contributi concedibili (domande finanziabili per le quali può essere adottato l'atto di concessione);
- l'elenco dei progetti di cooperazione che hanno raggiunto il punteggio minimo con indicati i relativi punteggi, gli importi delle spese considerate ammissibili (domande finanziabili per le quali **NON** può essere adottato l'atto di concessione per mancanza di risorse finanziarie);

Il Servizio delle Istruttorie di Argea Sardegna approva e pubblica la graduatoria. I Servizi territoriali competenti provvedono all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- concessione del contributo, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni, o
- diniego del contributo, con indicati: identificativo della domanda, CUA, ragione sociale e motivazione della decisione.

L'istruttoria, la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del provvedimento di concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro **60 giorni** dalla scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

Si precisa che nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comportano assunzione di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e, pertanto, rimangono a carico degli stessi richiedenti.

Si precisa altresì che in caso di diniego del finanziamento (totale o parziale), sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria, per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento, con indicati in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio di 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente competente e comunicato il diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere. Le disposizioni per l'esame dei reclami sono riportate nel paragrafo 17 del presente bando.

13.4 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 7 del presente bando il beneficiario può presentare:

A. Domanda di anticipazione

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il soggetto beneficiario o il Capofila dell'ATI /ATS o Rete contratto, dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitogli in sede di costituzione, possono chiedere, entro 3 mesi dalla concessione, il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo concesso per gli investimenti.

Ai fini dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- accordo/atto costitutivo dell'aggregazione in caso di ATI/ATS/Rete Contratto non costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- polizza fidejussoria (stipulata secondo le regole dell'Organismo Pagatore AGEA e mediante la procedura on-line presente su SIAN);
- copia della lettera di incarico al direttore dei lavori;
- certificazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori, corredata da eventuali autorizzazioni qualora necessarie (concessione edilizia, DUAAP, DIA, ecc); nel caso di beni mobili (es. acquisto di macchine o attrezzi) è sufficiente una dichiarazione del beneficiario con la relativa data e gli estremi della fattura di acquisto o dell'ordine o del contratto di acquisto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

B. Domanda di pagamento del SAL o saldo finale

Per richiedere l'erogazione del sostegno (SAL o saldo finale), il soggetto beneficiario o il Capofila dell'ATI /ATS o Rete contratto, dotato di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitogli in sede di costituzione, deve compilare e trasmettere la domanda di pagamento mediante la procedura on-line al competente Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

La domanda di pagamento dello Stato di Avanzamento Lavori può essere presentata **fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento.**

La domanda di pagamento del saldo finale deve essere inviata **entro i 24 mesi successivi alla data dell'atto di concessione.**

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- eventuale accordo di cooperazione/atto costitutivo dell'aggregazione in caso di ATI/ATS/rete contratto non costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno (Allegato 8);
- prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal soggetto beneficiario o, in caso di ATI/ATS/Rete contratto, dal capofila e dai diversi partner (allegato 9);
- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, buste paga, etc) e dichiarazioni liberatorie;
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto etc);
- nel caso di soggetti tenuti al rispetto della normativa sugli appalti, copia degli atti relativi alle procedure di affidamento effettuate ai sensi D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la Check list AGEA "Domanda di pagamento – Check list per autovalutazione ad uso dei beneficiari" per le verifiche delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture, debitamente compilata. (Allegato 10);
- documentazione cartacea, digitale video o fotografica attestante l'avvenuta realizzazione delle azioni di promozione di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 9.2.3, qualora previste nel progetto;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori;
- eventuale altra documentazione (studi, analisi, ricerche etc)
- una relazione finale, contenente la descrizione sintetica dei risultati del progetto di cooperazione (solo in caso di saldo finale);
- eventuale ulteriore documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione del progetto di filiera corta, come accordi o contratti di commercializzazione, (solo in caso di saldo finale).

Nel caso in cui il progetto contenga operazioni di **investimento** unitamente alla domanda di pagamento deve essere presentata, sempre attraverso il sistema SIAN, anche la seguente documentazione:

- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori (contabilità parziale), solo in caso SAL;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture quietanzate, dichiarazioni liberatorie rilasciate dalla ditta fornitrice, ecc.);
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, assegni, ecc.);
- planimetria aziendale in scala opportuna, con indicazione delle opere eseguite (non necessaria in caso di acquisto di sole macchine o attrezzature) solo in caso di saldo finale;
- disegni esecutivi delle singole opere solo in caso di saldo finale;
- eventuale documentazione necessaria al fine della richiesta dell'informativa antimafia da parte degli uffici istruttori;
- eventuale altra documentazione e autorizzazioni cui la realizzazione del progetto è subordinata ;
- certificato di regolare esecuzione, corredato da dichiarazione di fine lavori e contabilità finale, a firma del direttore dei lavori, che deve riportare, nel riepilogo, il quadro comparativo delle opere ammesse in concessione e di quelle realizzate, nonché gli estremi delle fatture e/o dei documenti contabili, (solo in caso di saldo finale);
- copia della dichiarazione di agibilità (di cui all'art. 15 della D.G.R. 22/1 dell'11.4.2008) corredata della prevista documentazione e vidimata dal SUAP, nel caso di opere edili, (solo in caso di saldo finale).

Per le **spese del personale** occorre produrre:

- buste paga;
- curricula vitae;
- time-sheet mensili, firmati dal lavoratore interessato e dal legale rappresentante del datore di lavoro dal quale si evincano le ore chiaramente impiegate nelle attività di cooperazione sul totale delle ore rese da parte del personale;
- schema riepilogativo dei costi del personale rendicontato;
- lettera d'incarico con cui il personale viene assegnato al progetto con l'indicazione del monte ore di tempo dedicate al progetto;
- contratti relativi al personale che partecipa al progetto contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della data di inizio e di fine del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione;
- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e documentazione attestante il pagamento degli oneri e ritenute;
- in alternativa alla trasmissione dell'estratto conto relativo al pagamento del singolo dipendente, la documentazione giustificativa di avvenuto pagamento potrà essere costituita, dall'estratto conto contenente il pagamento cumulativo degli emolumenti del personale;
- in tutti i casi di giustificativi di pagamento cumulativi (es. mod. F24, estratto conto cumulativo), si rende necessario allegare alla rendicontazione apposita dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che evidenzii i pagamenti per singolo dipendente.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per quanto riguarda le **spese per viaggi e missioni** si fa riferimento a quanto previsto al paragrafo 9.2.2. Unitamente ai documenti giustificativi delle spese e di pagamento, dovranno essere allegati, in relazione alla partecipazione a riunioni e attività di animazione e coordinamento previste dal progetto, appositi verbali con i relativi fogli delle presenze regolarmente sottoscritti dai partecipanti e i titoli di trasporto in originale.

Nel caso di ATI/ATS/Rete contratto i pagamenti possono essere effettuati dal capofila e da tutti i partner e di conseguenza anche i titoli di spesa possono essere intestati sia ai partner che al capofila. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute e documentate dai partner che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno a costituirsi in aggregazione.

Il soggetto Capofila, una volta ricevute le risorse dall'Organismo pagatore deve provvedere alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute, secondo le modalità concordate nell'accordo /atto costitutivo dell'aggregazione.

Nel caso di aggregazione costituita in una delle seguenti forme giuridiche associative (OP, Cooperativa, Consorzio e Rete soggetto) sono ammissibili solo le spese sostenute dal soggetto beneficiario che presenta la domanda di sostegno.

Le spese ammissibili devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Le spese non devono risultare sostenute da altri contributi provenienti da altri programmi comunitari, nazionali, regionali o comunque sostenuta da altri programmi pubblici.

Il beneficiario è informato sugli obblighi in materia di controlli in loco, che verranno realizzati secondo le modalità previste agli artt. 49-50-51 del Regolamento (UE) n. 809/2014 e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci. I controlli riguardano sia il soggetto capofila che i soggetti partner.

Controlli amministrativi sulla domanda di pagamento

In relazione alla domanda di pagamento, l'Agenzia Argea procede:

- alla verifica della conformità delle attività realizzate e completate con le attività previste nel progetto di cooperazione, per le quali era stata presentata e accolta la domanda di sostegno, tramite controlli amministrativi di cui all'art. 48-49 del Regolamento (UE) della Commissione n.809 del 2014;
- alla verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

I controlli amministrativi delle domande di pagamento sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

Al fine di tracciare in modo univoco e coerente le spese relative al progetto i beneficiari dovranno utilizzare il Codice Univoco di Progetto (CUP) per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà essere riportato in tutti i documenti di spesa ad eccezione delle spese generali relative agli investimenti, propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, sostenute prima della sua presentazione.

Si precisa che il CUP, fornito dall'ufficio istruttore, identifica un progetto d'investimento pubblico per la funzionalità del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP).

Il CUP verrà fornito all'atto della concessione salva precedente comunicazione da parte del beneficiario della volontà di inizio attività prima della concessione.

Le spese relative alle attività inserite nel progetto di cooperazione vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto (capofila o ai partner di progetto in caso di ATI/ATS/Rete contratto). Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) **bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. **L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature.** La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) **bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale.** Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) **vaglia postale.** Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

- d) **assegno**. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso con il timbro della banca al momento del versamento. Nel caso di pagamento effettuati con assegni circolari e/o bancari deve essere allegata copia della traenza del pertinente titolo rilasciata dall'Istituto di credito.
- e) **mandato di pagamento**. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- f) **MAV** (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) **carta di credito e/o bancomat**. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- h) **pagamenti effettuati tramite il modello F24** relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di controllo, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario si fa riferimento a quanto stabilito delle "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell' 11 febbraio 2016".

Non sono ammessi i titoli di spesa per i quali i pagamenti siano stati regolati per contanti.

Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probante



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

È prevista la correttiva della domanda di pagamento al fine di correggere errori palesi.

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

Per ulteriori dettagli si rinvia al *“Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR 2014-2020 Sardegna”*.

13.5 CORREZIONE ERRORI PALESI

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di sostegno e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di sostegno o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o in situ o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di sostegno o di pagamento.

L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento dopo essere state presentate in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

In linea di massima, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui dispone.

Di seguito si riportano gli esempi proposti dai servizi della Commissione europea per alcune categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:
- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
 - codice statistico o bancario erraneo.
- b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):
- errori di calcolo,
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto (ad esempio: una particella oppure un animale dichiarato due volte nella stessa domanda),
 - contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di aiuto e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda).

In base a tali orientamenti, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, si dispone che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di sostegno devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispose e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

13.6 VARIANTI

Possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria del progetto di cooperazione originari;
- la richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto di cooperazione approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata.

Sono altresì ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa previste nel piano finanziario generale del progetto di cooperazione (allegato 1), se compatibili con l'attività ammessa e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera, in particolare:

- il cambio di beneficiario;
- il cambio della sede dell'investimento
- le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- le modifiche alla tipologia delle opere/ attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dall'ufficio competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale.

Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Non potranno in ogni caso essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 30% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Definizione di varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- a) consistono in modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate.
- b) l'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo. Pertanto, ciascuna categoria di spesa di cui al paragrafo 9.1 ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo, ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario. In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

13.7 CAMBIO BENEFICIARIO

Ai sensi dell'art. 8 del Reg. to UE n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore – AGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro al nuovo beneficiario. Qualora invece l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

In caso di ATI/ATS/Rete contratto l'aggregazione deve essere composta obbligatoriamente da almeno tutti i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno, condiviso il progetto di cooperazione e presentato la domanda di sostegno. Tali soggetti possono variare solo nei seguenti casi :

- cessione di azienda ai sensi dell'art. 8 del Reg. to UE n. 809/2014. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto cessionario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al Capofila.
- cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 come definite al successivo paragrafo 14.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per le stesse motivazioni possono variare i soggetti che compongono l'ATI/ATS/Rete contratto già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno.

13.8 PROROGHE

Il beneficiario può richiedere una proroga motivata fino ad un massimo di 6 mesi oltre la scadenza prefissata per la chiusura dell'operazione e/o la presentazione della domanda di pagamento. Tale proroga può essere accordata una sola volta.

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio competente prima della scadenza, che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga.

L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento delle attività; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge. Alla concessione della proroga si provvede con atto dirigenziale.

14. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale.

Il beneficiario o, se del caso, un suo rappresentante deve notificare per iscritto, al responsabile del



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

procedimento, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sia in condizione di farlo, la documentazione di valore probante relativa alle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che lo hanno colpito.

Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

15. RITIRO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO, PAGAMENTO E ALTRE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dall'Organismo pagatore AGEA.

Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

16. REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni di cui al paragrafo 5 o altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di stato e altri requisiti e norme obbligatori.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

per ricevere il sostegno oppure ha omissso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

L'Organismo pagatore AGEA applica le riduzioni e le esclusioni in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali ed a quelle contenute nel D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 e nelle disposizioni regionali.

Con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n.1172 del 08.05.2018 sono state approvate le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari da applicare per la presente sottomisura.

Pertanto, fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, il mancato rispetto degli impegni previsti al paragrafo 5 del presente bando comporta le seguenti riduzioni ed esclusioni:

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli IMPEGNI	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Alto (5)	L'aggregazione non si costituisce formalmente secondo le disposizioni del bando entro la data di presentazione della prima domanda di pagamento	100%

Inoltre, si applicano le seguenti riduzioni e sanzioni:

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI in materia di informazione e pubblicità	Inadempienza	Percentuale di riduzione
Basso (1)	Mancato rispetto dei requisiti illustrati e/o degli standard grafici previsti ai paragrafi 5 e 6 dell'Allegato alla Determinazione 7591/134 del 6 aprile su tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della sottomisura.	3%
Medio (3)	Mancanza sul sito web ad uso professionale del beneficiario, ove esistente, di una breve descrizione dell'operazione finanziata, che evidenzi il nesso tra l'obiettivo del sito e il sostegno di cui beneficia	5%



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Livello di Gravità/Entità/Durata dell'infrazione degli OBBLIGHI in materia di informazione e pubblicità	Inadempienza	Percentuale di riduzione
	l'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.	
	Per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, mancata presenza di un poster o targa in un luogo facilmente visibile al pubblico	5%
Alto (5)	Mancata presenza dell'emblema dell'UE su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione e/o Mancata presenza dell'indicazione del ruolo dell'UE "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" su tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle azioni informative e di comunicazione	10%

In particolare per gli investimenti come da disposizioni contenuta nella Sottomisura 4.2:

Inadempienza Mancato mantenimento della proprietà dei beni oggetto dell'aiuto per il periodo di impegno.	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggio	Percentual e di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%
Dal 6° all'8° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Medio	3	10%
Dal 9° al 10° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Inadempienza <i>Mancato mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti</i>	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggi o	Percentual e di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Entro 5 anni dall'accertamento finale	Alto	Alto	Alto	5	100%
Dal 6° all'8° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Medio	3	10%
Dal 9° al 10° anno dopo l'accertamento finale (per i beni immobili)	Medio	Medio	Basso	2,33	3%

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggi o	Percentual e di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
<i>Mancato mantenimento della localizzazione delle attività produttive</i>	Alto	Medio	Medio	3,67	10%

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La stessa sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Ai sensi dell'art.21 del D.M 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", nel caso di inadempienze alle regole sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base delle linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9627 del 19 dicembre 2013.

17. DISPOSIZIONI PER L'ESAME DEI RECLAMI

In riferimento a quanto previsto nella sezione 15.1.2.2 del PSR, si dispone quanto segue.

- Il ricorso gerarchico è un rimedio amministrativo ammesso, a tutela del cittadino, per motivi sia di legittimità che di merito per ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo **non definitivo**. Può essere proposto da chi **ha interesse** ad ottenere l'annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo non definitivo a lui sfavorevole adottato da Argea.
- Il ricorso gerarchico deve essere indirizzato al Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna per i procedimenti di competenza (in quanto gerarchicamente superiore al dirigente che emanato l'atto impugnato).
- Il ricorso deve pervenire ad Argea improrogabilmente entro 30 giorni consecutivi, che decorrono:
 - a. Per i soggetti indicati espressamente nell'atto: dalla sua comunicazione in via amministrativa (o dalla eventuale notifica dell'atto impugnato). In mancanza, dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
 - b. Per coloro che non sono direttamente indicati nel provvedimento: dalla data di pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.
- Trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, se la Direzione Generale non ha comunicato la propria decisione al ricorrente, **il ricorso si intende respinto** (c.d. **silenzio-rigetto**).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In tal caso, l'interessato può proporre un ricorso all'Autorità Giurisdizionale competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

18. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori.

Sono rispettati gli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013, a tal fine l'Autorità di gestione assicura che i dati personali sono richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati della possibilità che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (direttiva 95/46/CE e regolamento (CE) n. 45/2001).

L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione. La sospensione è annullata dall'Organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell'Autorità di gestione e/o del Servizio competente in materia di monitoraggio e valutazione, di aver rimediato alla situazione.

19. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2014.

I beneficiari sono informati delle loro responsabilità in materia di informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della regione Sardegna e nel bando delle norme pertinenti relative al sostegno concesso definite nell'Allegato III del Reg. to (UE) n. 808/2014, parte I (Azioni informative e pubblicitarie punto 2 di seguito riportato e come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016).

Con determinazione n. 7591/134 del 6 aprile 2017 dell'Autorità di Gestione del PSR Sardegna 2014/2020 sono state approvate le " Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" recanti gli



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

obblighi di informazione in capo ai beneficiari delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale.

Responsabilità dei beneficiari.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una pagina web contenente una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR e fino a 500.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3), o una targa con informazioni sul progetto che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Tutti i materiali e i prodotti di informazione e comunicazione realizzati nell'ambito della sottomisura 16.4 devono rispettare i requisiti di cui ai paragrafi 5 e 6 di cui all'allegato alla determinazione 7591/134 del 6 aprile 2017– "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" (Allegato n. 13).

Il Servizio responsabile del Piano di comunicazione provvede alla pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna di tutte le norme, indicazioni e caratteristiche tecniche utili per la realizzazione di pagine web, poster, targhe e cartelloni obbligatori ad uso dei beneficiari.

20. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura o integrazioni al bando potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, dell'Assessore, dell'Autorità di gestione o del Direttore del Servizio competente e dell'Organismo pagatore AGEA.

I dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze verranno trattati nel rispetto delle normative in materia di protezione di dati.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

21. ALLEGATI

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

- Allegato 1 – Progetto di cooperazione
- Allegato 2 – Dichiarazione di impegno a costituire l'ATI/ATS/Rete contratto
- Allegato 3 – Quadro riepilogativo delle consulenze e servizi esterni
- Allegato 4 – Quadro riepilogativo dei costi del personale
- Allegato 5 – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i partner
- Allegato 6 – Check list AGEA per autovalutazione ad uso dei beneficiari. Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - domanda di sostegno
- Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»
- Allegato 8 - Schema di Accordo di cooperazione / Atto costitutivo dell'ATI/ATS/Rete contratto

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

- Allegato 8– Schema di Accordo di cooperazione / Atto costitutivo dell'ATI/ATS/ Rete contratto
- Allegato 9- Prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti dal capofila e da ciascun partner
- Allegato 10 – Check- list Agea per autovalutazione ad uso dei beneficiari. Procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture – domanda di pagamento

ALLEGATI DI CONSULTAZIONE

- Allegato 11 – Categorie di prodotti previste nei criteri di selezione di cui paragrafo 11 del presente bando.
- Allegato 12 – Servizi Territoriali di ARGEA Sardegna e comuni compresi nel relativo territorio di competenza
- Allegato 13 – Determinazione dell'Autorità di gestione n. 7591/134 del 6 aprile 2017– “Disposizioni in materia di informazione e pubblicità”.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali

